



**Università
degli Studi
di Palermo**

Area Didattica e servizi agli studenti

IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Palermo;

Vista la legge n. 232/2016 in particolare l'art.1, commi 252-267, riguardante la materia dei contributi a carico dagli studenti iscritti ai corsi di studio o scuole di specializzazione dell'Università degli Studi di Palermo per la copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi;

Vista la deliberazione 08.01 del 29/06/2023 del Consiglio di Amministrazione;

DECRETA

di emanare **il Regolamento in materia di contribuzione studentesca** – A.A. 2023/2024, nella versione di seguito riportata, giusta deliberazione 08.01 del 29/06/2023 del Consiglio di Amministrazione:

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1) Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della vigente normativa ridefinita dall'art. 1, commi 252-267, della legge n. 232/2016, la materia dei contributi a carico dagli studenti iscritti ai corsi di studio o scuole di specializzazione dell'Università degli Studi di Palermo per la copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi.
- 2) Il contributo annuale a carico dagli studenti è determinato, in ossequio alla normativa vigente, secondo il principio di onnicomprensività annuale di cui all'art. 1, comma 252, della legge sopra citata, nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività.
- 3) L'adeguamento della tassa Regionale per il Diritto allo Studio sarà disposto in base alle disposizioni della Regione per l'A.A. 2023/24.

Art. 2 - COMPOSIZIONE DELLA CONTRIBUZIONE

- 1) La contribuzione a carico degli studenti è costituita da:
 - a) Imposta di bollo
L'imposta di bollo di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, assolta in maniera virtuale.
 - b) Tassa regionale per il diritto allo studio
La tassa Regionale per il diritto allo studio, versata secondo l'importo stabilito dalla Regione Siciliana.
 - c) Contributo onnicomprensivo annuale
Il contributo onnicomprensivo annuale, determinato secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del presente Regolamento secondo classi di appartenenza reddituale stabilite in funzione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente – ISEE (calcolato ex art. 8 del regolamento di cui al DPCM n. 159 del 05.12.2013 e dell'art. 2-sexies del D. Lgs. n. 42 del 29.03.2016 e legge n. 89/2016), per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, è dovuto, tenendo conto di quanto stabilito dai commi 255, 256, 257 e 258 dell'art. 1 della legge n. 232/2016, da tutti gli studenti ad eccezione di coloro che beneficiano degli esoneri totali o parziali indicati dal presente regolamento.

Art. 3 - CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO ANNUALE

- 1) Il contributo onnicomprensivo annuale è differenziato per le aree e i corsi abilitanti all'esercizio della professione come appresso indicate:
 - a) Scientifica
Dipartimenti di: Architettura, Ingegneria, Matematica e Informatica, Fisica e Chimica, Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche, Scienze della Terra e del Mare, Scienze



Agrarie, Alimentari e Forestali, Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche limitatamente ai corsi:

2131 STATISTICA PER L'ANALISI DEI DATI LT

2235 STATISTICA E DATA SCIENCE, LM attivato nel 2019/20 e il corso 2068 SCIENZE STATISTICHE disattivato nel 2019/2020

b) Umanistica

Dipartimenti di: Giurisprudenza, Scienze Politiche e delle relazioni internazionali, Cultura e Società, Scienze Umanistiche, Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell'Esercizio Fisico e della Formazione; Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche limitatamente ai corsi:

225 ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE AZIENDALE (SEDE AG) LT

2063 SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE LM

2077 ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE AZIENDALE LT

2081 ECONOMIA E FINANZA LT

2112 SCIENZE DEL TURISMO LT

2203 SVILUPPO ECONOMICO, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E MIGRAZIONI LT

2204 SCIENZE DEL TURISMO(TP)LT

2205 TOURISM SYSTEMS AND HOSPITALITY MANAGEMENT LM

c)Medica: Scuola di Medicina e Chirurgia;

d)Professioni Sanitarie: L/SNT1, L/SNT2, L/SNT3, L/SNT4, LM/SNT1, LM/SNT2, LM/SNT3, LM/SNT4, abilitanti;

e)Scienze della Formazione Primaria: LM-85 bis, abilitante;

f)Conservazione e Restauro dei Beni Culturali: LMR/02, abilitante.

2) Per ciascuna area e corso, di cui al precedente comma 1, il contributo onnicomprensivo annuale è determinato secondo le classi di reddito ISEE come specificato nella tabella "A".

Per i corsi che si svolgeranno prevalentemente o interamente a distanza, oltre al contributo onnicomprensivo annuale determinato ai sensi dei commi precedenti, è previsto il pagamento di un contributo annuale aggiuntivo di € 600,00 per gli studenti rientranti fino alla fascia 12 (€ 25.000) e di € 1.200,00 per gli studenti appartenenti a fasce superiori alla 12 (oltre € 25.000) da versare contestualmente al pagamento della prima rata.

3) Agli studenti iscritti ad un anno accademico superiore alla durata normale del corso di studi, aumentato di uno, si applica, sul contributo onnicomprensivo dovuto secondo la classe ISEE di appartenenza, la maggiorazione del 10%. Per la determinazione della durata normale del Corso di Studio si fa riferimento agli artt. 16 e 17 del vigente Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 4 – ESONERI TOTALI E PARZIALI DEL CONTRIBUTO ONNICOMPENSIVO

1) Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo:

a) gli studenti, iscritti al primo anno accademico, appartenenti ad un nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è inferiore o uguale a 25.000,00 euro;

b) gli studenti iscritti ad anni successivi al primo che soddisfano, congiuntamente, i seguenti requisiti:

b1. appartengono ad un nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è inferiore o uguale a 25.000,00 euro;

b2. sono iscritti all'Università degli Studi di Palermo, da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;



- b3. - nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari;
- nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi. Per gli studenti in mobilità Internazionale la data da tenere in considerazione ai fini del conseguimento e della convalida dei crediti è quella risultante dalle certificazioni rilasciate dalle Università ospitanti.

Nel calcolo dei crediti formativi universitari (CFU) previsti dal criterio di merito riportato al presente punto sono inclusi, una sola volta, anche i CFU derivanti da convalide di insegnamenti sostenuti nell'anno precedente il passaggio di Corso di Studio.

1 bis) Per gli studenti appartenenti ad un nucleo familiare con ISEE inferiore a 25.000,00 euro che non sono iscritti da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno ma che soddisfino i requisiti di cui al precedente comma 2 lettera b), il contributo onnicomprensivo annuale dovuto è quantificato in 200 euro.

2) Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE è maggiore o uguale a 25.000,01 ed inferiore o uguale a 30.000,00 euro il contributo onnicomprensivo annuale dovuto è uguale alla percentuale, riportata nella Tabella B, per singola area o corsi di studio, della quota di ISEE eccedente 25.001,00 euro. Per gli studenti iscritti ad un anno successivo al primo, tale condizione si applica purché ricorra il sottoindicato requisito:

- nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari;
- nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.

Per gli studenti in mobilità internazionale la data da tenere in considerazione ai fini del conseguimento e della convalida dei crediti è quella risultante dalle certificazioni rilasciate dalle Università ospitanti. Laddove dall'applicazione dei criteri di cui al presente comma, l'importo del contributo onnicomprensivo dovuto da studenti con ISEE ricompreso nella fascia calmierata risultasse superiore a quello determinato dall'art.1, comma 1, lett. b) del DM n. 1014 del 3/8/2021 o da D.M successivi si applicherà l'importo più favorevole per lo studente.

Nel calcolo dei crediti formativi universitari (CFU) previsti dal criterio di merito riportato al presente punto sono inclusi, una sola volta, anche i CFU derivanti da convalide di insegnamenti sostenuti nell'anno precedente il passaggio di Corso di Studio.

3) Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs n. 68 del 29.03.2012, sono esonerati dal contributo onnicomprensivo:

- a) gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio;
- b) gli studenti con documentata disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità pari o superiore al sessantasei per cento. Ai sensi della Legge Regionale 20/2002 e del D. Lgs. 68/2012 tali studenti sono esonerati anche dal pagamento della Tassa Regionale per il Diritto allo studio. Al momento dell'immatricolazione e/o dell'iscrizione ad anni successivi al primo lo studente con



disabilità e/o con invalidità, per beneficiare dei Servizi dedicati e specifici offerti dall'Ateneo (trasporto, assistenza alla persona, etc...), dovrà espressamente indicare in quale delle condizioni, previste dalla legge, rientra.

c) gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli Affari Esteri, nonché al rispetto dei requisiti di merito di cui all'articolo 8, comma 2, D.Lgs. 68/2012, preventivamente comunicati dall'Università o dall'istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica al Ministero degli Affari Esteri;

d) gli studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate, debitamente certificate; l'esonero viene considerato totalmente o nella misura parziale del 50% per il primo semestre e del 50% per il secondo semestre, a seconda del periodo di interruzione che non dovrà essere comunque inferiore a sei mesi. L'infermità dovrà essere certificata da un'istituzione pubblica e, poiché la ratio della concessione dell'esonero sta nell'impossibilità da parte dello studente di seguire l'attività didattica, alla quale è correlato il contributo di Ateneo, per il periodo in cui il richiedente versa in stato di infermità, comunque non inferiore ad un semestre, egli non potrà compiere alcun atto relativo alla propria carriera universitaria;

4) Ai sensi dell'art. 30 della legge 30 marzo 1971 n. 118, sono esonerati dal contributo onnicomprensivo gli studenti figli dei beneficiari di pensione di inabilità, orfani di guerra, figli di mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio, dichiarati tali secondo le norme di legge, con reddito ISEE-U inferiore o uguale a 30.000,00 euro. Tutti i soggetti richiedenti l'esonero devono allegare adeguata certificazione;

5) Gli studenti orfani o figli di soggetti privati della responsabilità genitoriale, dichiarati tali a seguito di apposito provvedimento rilasciato dal Tribunale, che presentino un ISEE inferiore o uguale a 30.000,00 euro, sono esonerati dal contributo onnicomprensivo;

6) Gli studenti figli di vittime della mafia o del racket, dichiarati tali secondo le norme di legge, con reddito ISEE-U inferiore o uguale a 50.500,00 euro (limite massimo ISEE della classe 19 di cui alla tabella A) sono esonerati dal contributo onnicomprensivo.

7) Gli studenti detenuti o che fruiscono di misure alternative alla detenzione sono esonerati dal contributo onnicomprensivo, per un numero di anni pari alla durata normale del corso di studio, aumentato di uno. Sono altresì esonerati dal contributo onnicomprensivo per gli anni successivi, purché siano rispettati i requisiti di merito previsti per l'attribuzione della no-tax area.

8) Il personale TAB dell'Università degli Studi di Palermo che si immatricola o si iscrive a Corsi di Studio presenti all'interno dell'offerta formativa di Ateneo, nel rispetto dei requisiti di merito previsti per l'attribuzione della no-tax area, è esonerato dal contributo onnicomprensivo.

9) Gli studenti cittadini stranieri cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico, di persona ammissibile alla protezione sussidiaria o alla protezione temporanea in quanto provenienti da paesi in situazione di conflitto nel rispetto dei requisiti di merito previsti per l'attribuzione della no-tax area, sono esonerati dal contributo onnicomprensivo.

10) Ciascuno studente può usufruire, all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione, di una sola tipologia di esonero.

Art. 5 – RIDUZIONI DEL CONTRIBUTO ONNICOMPENSIVO

1) Per le seguenti categorie di studenti, che si iscrivono in modalità full time, sono previste le appresso indicate riduzioni del contributo onnicomprensivo dovuto, non cumulabili tra loro o con gli esoneri parziali previsti nell'articolo precedente:

a. gli studenti, iscritti nell'A.A. precedente presso Atenei con sede in altre Regioni, che effettuino il trasferimento presso l'Università di Palermo, per il primo anno di iscrizione sono esentati dal versamento del contributo onnicomprensivo;



- b. gli studenti iscritti, per la prima volta, alla Laurea triennale o Laurea Magistrale a Ciclo Unico, diplomatisi con voto compreso tra 95 e 100, usufruiscono, per il primo anno, di una riduzione del 25% fino ad un massimo di 350,00 euro. Coloro che si diplomano con voto pari a 100 e lode usufruiscono, per il primo anno, di una riduzione del 50% fino a un massimo di 500,00 euro;
- c. gli studenti iscritti, per la prima volta, al primo anno di una Laurea Magistrale, laureatisi con votazioni di laurea uguali o superiori a 95 ed inferiori o uguali a 109, usufruiscono per il primo anno di una riduzione del 30% fino ad un massimo di 500,00 euro;
- d. gli studenti iscritti, per la prima volta, al primo anno di una Laurea Magistrale, laureatisi con votazioni di laurea pari a 110 o 110 e lode usufruiscono per il primo anno di una riduzione del 50% fino ad un massimo di 1.000,00 euro;
- e. per i nuclei familiari con più componenti iscritti, in modalità full time, ai Corsi di Studio dell'Ateneo e con riferimento ai soli iscritti, in modalità full time, entro la relativa durata legale (in corso), per ogni ulteriore iscritto in corso dopo il primo il contributo onnicomprensivo viene calcolato considerando una riduzione del 25% del contributo onnicomprensivo fino a un massimo di 200 euro;
- f. gli iscritti, in modalità full time, ai Corsi di Studio dell'Ateneo residenti in province diverse da quelle in cui ha sede il Corso di Laurea al quale sono iscritti, pagano, per la durata legale del corso, il contributo onnicomprensivo ridotto di una classe ISEE;
- g. i dipendenti e i figli dei dipendenti dell'Università di Palermo (personale docente e TAB) iscritti, in modalità full time, ai Corsi di Studio dell'Ateneo, pagano, per la durata normale del corso, il contributo onnicomprensivo ridotto di una classe ISEE;
- h. per gli studenti aderenti a programmi internazionali, volti al conseguimento del double degree/doppio titolo e che prevedono il versamento della contribuzione anche nell'ateneo estero, il Consiglio di Amministrazione valuterà l'entità della riduzione percentuale del contributo onnicomprensivo per l'anno di frequenza all'estero in relazione al numero dei programmi internazionali e al numero di studenti che richiedono la suddetta riduzione;
- i. gli iscritti in corso e in modalità full time dal secondo anno in poi, che abbiano conseguito, con una media uguale o superiore a 28/30, almeno 48 CFU nei 12 mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente l'iscrizione, hanno diritto a una riduzione del 20% del contributo onnicomprensivo fino ad un massimo di € 350,00;
- l. per i corsi di laurea individuati con apposita convenzione nell'ambito del progetto PA 110 e lode riservato a dipendenti della Pubblica Amministrazione, il contributo è determinato in quota fissa di €. 600,00 da corrispondere in unica soluzione con la prima e unica rata;
- m. per gli studenti che, individualmente o in gruppi costituiti da studenti dell'Ateneo, si classificano nei primi tre posti di graduatorie di concorsi, progetti e competizioni a livello nazionale o internazionale, riconosciuti dall'Università degli Studi di Palermo con provvedimento che verrà successivamente formalizzato, è prevista la riduzione di una classe ISEE.
- n. i dipendenti e i figli dei dipendenti dell'Università di Palermo (personale docente e TAB) iscritti, in modalità full time, ai Corsi di Studio dell'Ateneo, pagano, per la durata normale del corso, il contributo onnicomprensivo ridotto del 50% per classi ISEE fino alla 17a inclusa.

Art. 6 – RIMBORSI DEL CONTRIBUTO ONNICOMPENSIVO

- 1) E' prevista la possibilità per lo studente di inoltrare istanza di rimborso del contributo onnicomprensivo laddove lo stesso ritenga di avere versato una quota di contribuzione non aderente alla propria situazione reddituale. Tale istanza dovrà essere inoltrata esclusivamente mediante l'apposita pratica presente all'interno del portale studenti e sarà posta al vaglio dei competenti uffici che ne stabiliranno l'ammissibilità.
- 2) Nell'ambito delle disponibilità previste nel bilancio di previsione, e comunque entro il limite massimo complessivo di euro 150.000 annui, gli studenti che abbiano sostenuto, nell'A.A. precedente, tutti gli esami previsti nel loro piano di studi o devono al più sostenere o ottenere la



convalida di un solo insegnamento nell'A.A. in corso e si laureino entro la prima sessione ordinaria estiva dell'A.A. in corso, potranno richiedere, il rimborso del 50% del contributo onnicomprensivo. Qualora la disponibilità di bilancio non fosse sufficiente a soddisfare il rimborso del 50% del contributo onnicomprensivo, per tutte le richieste ricevute dagli aventi diritto nei termini prescritti, la quota da rimborsare verrà calcolata proporzionalmente al rapporto fra la disponibilità di bilancio (nel limite massimo complessivo di euro 150.000 annui) ed il totale degli importi richiesti a rimborso dagli aventi diritto.

Art. 7 – MODALITÀ DI PAGAMENTO DI TASSE E CONTRIBUTO ONNICOMPENSIVO

- 1) Il versamento dei contributi e delle tasse avviene nelle forme previste dalle norme in materia di pagamenti per la Pubblica Amministrazione e con gli strumenti tecnologici di cui dispone l'Università degli Studi di Palermo. Tali modalità sono indicate nell'allegato "1" che, in caso di variazioni, verrà aggiornato e tempestivamente pubblicato sul sito web dell'Università.
- 2) Le scadenze di pagamento per l'immatricolazione ai corsi di studio ad accesso a numero programmato sono stabilite dai rispettivi bandi.
- 3) Per le immatricolazioni ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale a Ciclo Unico ad accesso libero e per le iscrizioni agli anni successivi al primo le scadenze di pagamento sono indicate nel calendario didattico di Ateneo pubblicato sul sito web dell'Università.
- 4) Per le iscrizioni ai Corsi di Laurea Magistrale biennali ad accesso libero la data di verifica della personale preparazione e la data di iscrizione sono indicate nel calendario didattico di Ateneo pubblicato sul sito web dell'Università.
- 5) Gli studenti che intendono laurearsi nella sessione straordinaria dell'anno accademico precedente non sono tenuti a rinnovare l'iscrizione all'anno accademico corrente.
- 6) Il pagamento delle tasse e del contributo onnicomprensivo è suddiviso in tre rate come appresso indicato:
 - a) Prima rata, da versare all'atto dell'immatricolazione o iscrizione, composta da:
 - imposta di bollo assolta in maniera virtuale;
 - tassa regionale per il diritto allo studio;
 - primo acconto contributo onnicomprensivo nella misura del 40% dell'importo dovuto. La prima rata deve essere pagata:
 - a. per l'immatricolazione ai corsi di studio a numero programmato, entro i termini previsti da ciascun bando di concorso per l'accesso o nei dispositivi di scorrimento della graduatoria;
 - b. per l'immatricolazione ai corsi di studio ad accesso libero e per le iscrizioni ad anni successivi al primo, entro il 30 settembre 2023;
 - c. per le iscrizioni ai corsi di laurea magistrali biennali ad accesso libero la scadenza della prima rata è fissata al 30 novembre 2023.
 - b) Seconda rata (per tutti i corsi di laurea, LMCU e magistrali biennali ad accesso libero e programmato), composta dal secondo acconto del contributo onnicomprensivo nella misura del 30% dell'importo dovuto, da versare entro il 29 dicembre 2023.
 - c) Terza rata (per tutti i corsi di laurea, LMCU e magistrali biennali ad accesso libero e programmato), composta dal saldo contributo onnicomprensivo nella misura del 30% dell'importo dovuto, da versare entro il 29 febbraio 2024.
- 7) Lo studente che ha pagato la prima rata delle tasse e del contributo onnicomprensivo, entro il 30 settembre 2023 (o il 30 novembre 2023 per i Corsi di Laurea Magistrali biennali ad accesso libero) o dopo tale data con mora, ma comunque entro il 29 dicembre 2023, può sostenere gli esami relativi agli insegnamenti erogati al primo semestre, negli appelli fissati dal calendario didattico di Ateneo, soltanto qualora abbia pagato anche la seconda rata.
- 8) Lo studente che ha pagato la prima e seconda rata delle tasse e del contributo onnicomprensivo ma non ha ottemperato al pagamento della terza rata entro il 29 febbraio 2024 - o dopo il 29 febbraio 2024 ed entro il 30 aprile 2024 con mora - non potrà sostenere esami a



partire dalla sessione estiva. In ogni caso il pagamento della terza rata, con l'indennità di mora prevista nel successivo art.11, dovrà avvenire prima della data dell'esame.

9) L'iscrizione oltre il 29 febbraio 2024 ed entro il 30 aprile 2024 comporta il versamento delle tasse e del contributo onnicomprensivo in soluzione unica oltre le indennità di mora calcolate secondo quanto previsto all'art. 11.

10) Dopo il 30 aprile lo studente in corso che non ha completato gli anni relativi alla durata normale del proprio Corso di laurea, potrà iscriversi solo in qualità di fuori corso rispetto all'anno di sua ultima iscrizione. Se tale ultima iscrizione è effettuata in modalità part-time per la prima volta del relativo anno di corso, lo studente dovrà prima modificare l'iscrizione in modalità full time, pagando le dovute differenze, e quindi iscriversi in qualità di fuori corso per l'anno corrente. Per i Corsi di laurea a programmazione nazionale, la modifica dell'iscrizione in full time implicherà per l'anno accademico corrente, l'iscrizione in qualità di ripetente al fine di ottemperare alle frequenze del relativo anno di corso.

11) Gli studenti che, presentano domanda per l'ottenimento della borsa di studio da parte dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ERSU) devono compilare la specifica sezione presente nella domanda di immatricolazione/iscrizione e sono tenuti a versare, a titolo di prima rata, solo gli importi relativi al bollo e alla tassa regionale ERSU fatti salvi gli esoneri previsti dall'art. 3, comma 22, della legge 549/1995.

Art. 8 - ISCRIZIONE A TEMPO PARZIALE

1) Lo status di studente impegnato a tempo parziale può essere chiesto nei tempi e con le modalità previste dallo specifico Regolamento e comporta il pagamento della tassa regionale, del bollo e, in funzione dell'ISEE, del contributo onnicomprensivo di Ateneo, come determinato secondo gli artt. 3 e 4, nella misura del 70% per le fasce da 0 a 15 e 90% per le fasce superiori. Alle seguenti categorie di studenti:

- a. Studente lavoratore con contratto a tempo determinato e/o indeterminato, della durata minima di un anno a decorrere dall'anno accademico antecedente a quello di immatricolazione o di iscrizione, con un reddito di almeno 6.500 euro fiscalmente dichiarato;
- b. Studentessa madre o studente padre, per i primi cinque anni di vita del bambino, previa verifica dell'esistenza di limiti normativi;
- c. Studenti-Atleti dichiarati tali ai sensi delle delibere del S.A. n. 28 del 15 gennaio 2019 en. 303/2019 del 7 novembre 2019;

sarà concesso il pagamento della tassa regionale, del bollo e, in funzione dell'ISEE, del contributo onnicomprensivo di Ateneo, come determinato secondo gli artt. 3 e 4 del presente Regolamento, nella misura del 50%.

2) Fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 10, è consentito il passaggio di status da studente a tempo parziale a tempo pieno non prima che siano trascorsi due anni di carriera a tempo parziale. Ai fini del computo della durata legale del Corso di laurea l'iscrizione in modalità part time equivale a metà anno.

Art. 9 - CORSI SINGOLI

1) L'iscrizione ai corsi singoli comporta il pagamento, per ciascun CFU, di un contributo in funzione dell'ISEE come appresso indicato:

- € 20,00 per classe di reddito inferiore o uguale a 13.000,00 euro;
- € 30,00 per classe di reddito superiore a 13.000,00 e inferiore o uguale a 30.000,00 euro;
- € 40,00 per classe di reddito superiore a 30.000,00 euro.

La suddetta tassazione non si applica nel caso di acquisto di 24 CFU relativi ad un pacchetto necessari all'abilitazione per l'insegnamento.

2) In ogni caso, l'iscrizione è limitata per anno accademico ad insegnamenti che



complessivamente consentono di acquisire sino a 36 CFU. Gli esami devono essere sostenuti entro la sessione straordinaria dell'anno accademico di iscrizione.

- 3) Coloro che non sostengono gli esami entro la scadenza di cui al precedente comma 2, devono procedere ad una nuova iscrizione, previo pagamento del relativo contributo.
- 4) Coloro che acquistano corsi singoli presso l'Università degli studi di Palermo e nell'anno successivo si iscrivono ad un Corso di laurea, in cui tali insegnamenti sono previsti nel piano di studio, avranno detratto dal contributo onnicomprensivo, entro i limiti di quanto dovuto, il 50% dell'importo versato nell'anno precedente per l'acquisto dei corrispondenti CFU.
- 5) L'iscrizione ai corsi singoli erogati in modalità telematica, con la presenza di un tutor didattico, comporta il pagamento, per ciascun CFU, di un contributo in funzione dell'ISEE come appresso indicato:
 - Euro 30,00 per classi di reddito inferiore o uguale a 13.000 euro;
 - Euro 40,00 per classi di reddito superiore a 13.000 e inferiore o uguale a 30.000;
 - Euro 50,00 per classi di reddito superiore a 30.000.

La medesima contribuzione si applica anche agli studenti di CdS tradizionali che scelgono corsi erogati in modalità telematica come insegnamenti a scelta dello studente secondo quanto previsto dal proprio piano di studi.

Art. 10 - STUDENTI STRANIERI

1) Gli studenti in possesso di titolo estero che per perfezionare la domanda di immatricolazione/iscrizione necessitano dell'indicatore ISEE parificato dovranno versare la tassa regionale e il bollo virtuale e sono temporaneamente esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo. All'atto del perfezionamento della domanda di immatricolazione, dovranno comunicare il parametro ISEE parificato, richiesto presso i centri di assistenza fiscale abilitati e comunicarlo all'Area Didattica e Servizi agli Studenti al fine di determinare la classe Isee di appartenenza.

Art. 11 – INDENNITÀ DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO

1) Il pagamento delle tasse e del contributo onnicomprensivo, se effettuato oltre i previsti termini di scadenza, è gravato, da una indennità di mora, sul dovuto, pari per la prima rata ad euro 30 (ridotto a euro 15 solo per le fasce dalla 0 alla 5a), incrementata di euro 30 (incrementata di euro 15 solo per le fasce dalla 0 alla 5a) per ogni 30 giorni di ulteriore ritardo, fino ad un massimo complessivo di euro 90, e per la terza rata pari ad euro 50 (euro 25 per le fasce dalla 0 alla 5a), incrementata di euro 50 (euro 25 per le fasce dalla 0 alla 5a) per ogni 30 giorni di ulteriore ritardo, fino ad un massimo complessivo di euro 100.

Il pagamento della seconda rata oltre il termine di scadenza del 29 dicembre 2023 non genera indennità per il ritardato pagamento, ma impedisce allo studente di sostenere gli esami relativi agli insegnamenti erogati al primo semestre, negli appelli fissati dal calendario didattico di Ateneo, fino all'avvenuto pagamento e alla definizione della relativaricognizione da parte sei sistemi informativi di Ateneo.

2) Gli studenti che hanno presentato domanda di laurea nella sessione straordinaria, avendo sostenuto, al momento della presentazione della domanda almeno l'85% dei crediti previsti, (escludendo i crediti relativi alla prova finale), e non riescano a laurearsi nella predetta sessione, possono iscriversi all'anno corrente pagando il contributo onnicomprensivo dovuto, non gravato da indennità di mora.

3) Gli studenti che si iscrivono, con riserva, ad un Corso di laurea magistrale biennale ad accesso libero, in attesa di conseguire la laurea triennale, possono perfezionare tale iscrizione, dopo la laurea, pagando la seconda rata del contributo onnicomprensivo non gravato da indennità di mora.

4) Gli studenti che, al di fuori dai termini ordinariamente previsti dal Calendario didattico di Ateneo, richiedano l'autorizzazione a presentare la domanda di partecipazione agli esami di laurea e/o il rinnovo della domanda di laurea, sono tenuti al pagamento degli importi



corrispondenti con una maggiorazione di euro 100,00. La richiesta potrà essere inoltrata entro e non oltre 10 giorni dall'inizio della sessione di laurea pena l'impossibilità di esaminare l'istanza.

Art. 12 - PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ISEE PER LE PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

1) La condizione economica-patrimoniale dello studente è valutata sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni per il diritto allo studio universitario (ISEE-U) calcolato ex art. 8 del regolamento di cui al DPCM n. 159 del 05.12.2013 e dell'art. 2-sexies del D.Lgs. n. 42 del 29.03.2016 e della legge n. 89/2016 o, per il corrente anno accademico, con riferimento all'ISEE corrente.

L'ISEE è utilizzato per determinare la parte del contributo onnicomprensivo universitario commisurato alla condizione economica-patrimoniale dello studente.

La presentazione dell'ISEE è finalizzata all'ottenimento del beneficio della riduzione della propria contribuzione.

Nel caso in cui lo studente non dichiara il proprio ISEE, lo stesso viene temporaneamente collocato, d'ufficio nella 14° classe contributiva. Tale posizione dovrà essere variata una volta ottenuto l'ISEE-U, da presentare entro il 29 dicembre 2023, o, con motivata richiesta da presentare comunque entro 31 gennaio 2024. In caso di mancata presentazione entro le date di cui al precedente capoverso, lo studente dovrà versare una mora di 200 euro. Qualora lo studente non comunichi l'ISEE entro il 30 aprile 2024, sarà collocato nella classe ISEE massima.

2) Per poter usufruire delle riduzioni dei contributi universitari è necessario che l'ISEE sia calcolato specificatamente per le prestazioni per il diritto allo studio universitario e riferito al nucleo familiare dello studente.

L'Università, fermo restando l'obbligo dello studente di presentare la suddetta dichiarazione per usufruire dei benefici di legge, può acquisire il valore ISEE direttamente dalla banca dati dell'INPS.

3) Le dichiarazioni rese dagli studenti ai fini del beneficio dell'esonero/riduzione dei contributi universitari e i dati della certificazione ISEE possono essere oggetto di controlli.

A tal fine l'Università di Palermo può avvalersi della collaborazione e dello scambio di informazioni con l'ERSU, con gli Uffici dell'Amministrazione Finanziaria, con l'INPS e con ogni altro ente depositario di informazioni rilevanti ai fini dell'attività di controllo.

In caso di accertamento positivo, di difformità od omissioni tali da comportare variazioni nelle riduzioni fruite, lo studente potrà essere chiamato a restituire, ai sensi dell'art. 10 – comma 3 – del D.Lgs. 68/2012, il triplo della differenza tra quanto versato e quanto avrebbe dovuto versare sulla base delle risultanze dell'accertamento o del valore dei servizi indebitamente fruiti, nonché sarà soggetto alle sanzioni previste dall'art. 38 – comma 3- della legge n. 122/2010 e s.m.i., fermo restando la presentazione di rapporto all'Autorità Giudiziaria ai fini dell'accertamento di eventuali responsabilità penali.

In applicazione dell'art. 38 co. 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il dichiarante, in presenza di anomalie e/o errori nell'Isee può procedere a un ravvedimento con la consegna di idonea documentazione volta a sanare le predette omissioni/difformità; laddove le dichiarazioni Isee non siano più rettificabili dal CAF entro l'anno di riferimento, su richiesta dell'interessato e previa verifica sulle banche dati, ove possibile, potranno essere effettuate dagli operatori dell'Università le integrazioni/modifiche correttive della classe di reddito con il calcolo dell'ISEE-U di ciascun anno accademico, al solo fine di individuare la corretta contribuzione da versare da parte del dichiarante, nelle modalità concordate con i competenti uffici (rimane a cura dell'Utente la eventuale modifica della Dichiarazione Sostitutiva Unica presso l'INPS, in quanto gli operatori dell'Università consultano e non modificano il DataBase INPS).

Art.13 – CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO E BOLLI PER PRESTAZIONI D'UFFICIO A RICHIESTA INDIVIDUALE DELLO STUDENTE



Le prestazioni d'ufficio, a richiesta individuale dello studente, sono soggette anche al contributo ed ai bolli specificati nell'allegato "2" che, in caso di variazioni, verrà aggiornato e tempestivamente pubblicato sul sito web dell'Università.

Art. 14 – TRASFERIMENTI

- 1) Gli studenti provenienti da altre Università sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio, dei bolli e del contributo onnicomprensivo previsto dall'Università degli Studi di Palermo.
- 2) Gli studenti che presentano istanza di trasferimento presso altro Ateneo, entro il 1° ottobre **2023** sono tenuti al pagamento della tassa di trasferimento pari ad € 200,00 oltre all'imposta di bollo. Oltre tale data lo studente è tenuto anche al pagamento delle tasse di iscrizione e della prima rata del contributo onnicomprensivo per l'anno accademico corrente ove l'istanza sia compilata entro il 29 dicembre ovvero dell'intero contributo onnicomprensivo (prima, seconda e terza rata) per istanze compilate a partire dal 30 dicembre 2023 in poi.

Art. 15 - RICHIESTA DI EQUIPOLLENZA

- 1) La richiesta di equipollenza di un titolo estero, inoltrata nei termini previsti dal Calendario didattico di Ateneo a seguito del pagamento di apposito contributo quantificato in euro 100, può comportare l'iscrizione al relativo Corso di studi, secondo le norme previste dal presente regolamento, qualora non vi sia un riconoscimento totale del titolo conseguito all'estero e anche nel caso in cui sia necessaria la sola discussione della tesi di laurea.
- 2) Se il riconoscimento è concesso nella sua interezza è dovuto solo un importo complessivo di € 200,00 oltre all'imposta di bollo.

Art. 16- RICHIESTA DI RICOGNIZIONE

- 1) È stabilito in € 50,00 il diritto fisso, previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs n. 68/2012, che lo studente dovrà pagare, oltre l'imposta di bollo, per ciascun anno per la ricognizione degli anni di mancata iscrizione.

Art. 17 - RICHIESTA DI SOSPENSIONE O RIATTIVAZIONE DELLA CARRIERA

- 1) È stabilito in € 50,00, oltre l'imposta di bollo, l'importo che lo studente deve pagare per la sospensione e/o per la riattivazione della carriera.

Art. 18 - RINUNCIA AGLI STUDI

- 1) Lo studente rinunciatario non ha diritto alla restituzione delle somme versate.
- 2) Per registrare la rinuncia lo studente deve essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi relativi all'ultimo anno in cui risulta iscritto.
- 3) Lo studente iscritto all'anno accademico 2023/24 che rinuncia agli studi entro il 29 dicembre 2023 non paga la seconda rata e la terza rata del contributo onnicomprensivo
- 4) Lo studente iscritto all'anno accademico 2023/24 che rinuncia agli studi dal 30 dicembre 2023 in poi è tenuto a corrispondere l'intero contributo onnicomprensivo (prima, seconda e terza rata).

Art. 19 – RICHIESTA DI RILASCIO PERGAMENA E DUPLICATO PERGAMENA

- 1) È stabilito in € 68,00 oltre l'imposta di bollo, l'importo che lo studente deve pagare per il rilascio della pergamena di laurea e di abilitazione e/o del duplicato della pergamena di laurea e abilitazione a seguito smarrimento e deterioramento. Per il duplicato della pergamena di laurea e abilitazione a seguito di furto è previsto il solo pagamento dell'imposta di bollo.

Art. 20 – RICHIESTE DI PASSAGGIO

- 1) È stabilito in € 40,00, oltre l'imposta di bollo, l'importo che lo studente deve pagare per la richiesta di passaggio di corso di laurea, passaggio di sede, passaggio di classe di laurea.



Art. 21 – RICHIESTE DI REINTEGRO CARRIERA DECADUTI

1) È stabilito in € 150,00, oltre l'imposta di bollo, l'importo che lo studente deve pagare per il reintegro della carriera, da decaduto, per l'iscrizione ad un corso di Laurea del nuovo ordinamento con convalida degli insegnamenti della progressa carriera.

Art. 22 – RICHIESTA SERVIZIO DI SPEDIZIONE

1) La richiesta di spedizione dei Certificati sulla base delle zone tariffarie è soggetta al pagamento di:

- 1) 10 euro per L'Europa e il bacino del Mediterraneo
- 2) 15 euro per il Paesi dell'Africa, Americhe e altri paesi dell'Asia
- 3) 20 euro per l'Oceania

N.B.: Il comma 2 viene soppresso e sostituito dalla spedizione gratuita della pergamena a fronte di un aumento dei diritti da 50 a 68 euro (si veda art 18) con un costo complessivo di 100 euro per il rilascio della pergamena spedizione al domicilio compresa (68 euro diritti e 32 euro bolli)

Art. 23 SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

- 1) Gli iscritti alle Scuole di Specializzazione dell'area medica, sanitaria e per le professioni legali sono tenuti al pagamento del contributo onnicomprensivo, come da prospetto riportato di seguito al presente articolo.
- 2) Gli specializzandi effettuano il versamento del contributo annuo onnicomprensivo in due rate. La prima è versata al momento dell'iscrizione, la seconda prima dell'esame teorico - pratico di profitto.
- 3) Sui pagamenti eseguiti oltre il 15° giorno dalla data di scadenza, grava un'indennità di mora pari al 10% dell'importo dovuto. La penale si applica sulla prima rata.
- 4) Il pagamento viene effettuato tramite bollettino PagoPA e la mora per ritardato pagamento è generata automaticamente. Per sostenere gli esami e conseguire il titolo di studio occorre essere in regola con il pagamento di tasse, contributi ed eventuali soprattasse.
- 5) Anche il pagamento della soprattassa è condizione necessaria al fine di poter usufruire dei servizi di prenotazione on-line degli appelli e per sostenere gli esami di profitto.
- 6) Il mancato pagamento della prima rata del contributo determina il mancato perfezionamento dell'iscrizione all'anno successivo di corso; detto mancato pagamento comporta, altresì, l'impossibilità della regolare prosecuzione della frequenza del corso stesso e della correlata attività assistenziale per le scuole di specializzazione di Area Medica.
- 7) Le scadenze per i pagamenti delle singole rate sono indicate nei rispettivi bandi.
- 8) Ai sensi dell'art. 9 della L. n. 68/2012, sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo, ad eccezione dei bolli e dei diritti fissi, gli iscritti alle Scuole di Specializzazione con disabilità con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento e gli specializzandi che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio, ad eccezione dei medici.
- 9) Gli studenti provenienti da altre Università sono tenuti al pagamento del contributo onnicomprensivo previsto dall'Università degli Studi di Palermo e della tassa di trasferimento pari ad € 150,00 oltre all'imposta di bollo.
- 10) Gli studenti che presentano istanza di trasferimento presso altro Ateneo, sono tenuti al pagamento della tassa di trasferimento pari ad € 150,00 oltre all'imposta di bollo.



- L'importo annuo della prima rata è fissato in € 1.500,00 come da specifica seguente:
 - acconto contributi universitari € 1.344,00
 - imposta di bollo € 16,00
 - taxa regionale per il diritto allo studio € 140,00
 - L'importo annuo della seconda rata viene determinato in € 435,00
- Importo totale € 1.935,00

Scuole di Specializzazione dell'Area Medica - Durata 5 anni
ISEE inferiore a € 30.000,00 (ai sensi dell'articolo 2 lett. C)

- L'importo annuo della prima rata è fissato in € 996,00 come da specifica seguente:
 - acconto contributi universitari € 840,00
 - imposta di bollo € 16,00
 - taxa regionale per il diritto allo studio € 140,00
 - L'importo annuo della seconda rata viene determinato in € 435,00
- Importo totale € 1.431,00

Scuole di Specializzazione dell'Area Medica - Durata 4 anni

- L'importo annuo della prima rata è fissato in € 1.497,00 come da specifica seguente:
 - acconto contributi universitari € 1.341,00
 - imposta di bollo € 16,00
 - taxa regionale per il diritto allo studio € 140,00
 - L'importo annuo della seconda rata viene determinato in € 462,00
- Importo totale € 1.959,00

Scuole di Specializzazione dell'Area Medica - Durata 4 anni
ISEE inferiore a € 30.000,00 (ai sensi dell'articolo 2 lett. C)

- L'importo annuo della prima rata è fissato in € 996,00 come da specifica seguente:
 - acconto contributi universitari € 840,00
 - imposta di bollo € 16,00
 - taxa regionale per il diritto allo studio € 140,00
 - L'importo annuo della seconda rata viene determinato in € 462,00
- Importo totale € 1.458,00

Scuole di Specializzazione dell'Area Sanitaria - Durata 5 anni

- L'importo annuo della prima rata è fissato in € 694,00 come da specifica seguente:
 - acconto contributi universitari € 538,00
 - imposta di bollo € 16,00
 - taxa regionale per il diritto allo studio € 140,00
 - L'importo annuo della seconda rata viene determinato in € 435,00
- Importo totale € 1.129,00

Scuole di Specializzazione dell'Area Sanitaria - Durata 4 anni

- L'importo annuo della prima rata è fissato in € 692,00 come da specifica seguente:
- acconto contributi universitari € 536,00
- imposta di bollo € 16,00



- taxa regionale per il diritto allo studio € 140,00
 - L'importo annuo della seconda rata viene determinato in € 462,00
- Importo totale € 1.154,00

Scuole di Specializzazione dell'Area Sanitaria - Durata 3 anni

- L'importo annuo della prima rata è fissato in € 688,00 come da specifica seguente:
 - acconto contributi universitari € 532,00
 - imposta di bollo € 16,00
 - taxa regionale per il diritto allo studio € 140,00
 - L'importo annuo della seconda rata viene determinato in € 506,00
- Importo totale € 1.194,00

Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera - Durata 4 anni

- L'importo annuo della prima rata è fissato in € 893,00 come da specifica seguente:
 - 37) acconto contributi universitari € 737,00
 - imposta di bollo € 16,00
 - taxa regionale per il diritto allo studio € 140,00
 - L'importo annuo della seconda rata viene determinato in € 714,00
- Importo totale € 1.607,00

Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali – Durata 2 anni

- L'importo annuo della prima rata è fissato in € 1.836,00 come da specifica seguente:
 - acconto contributi universitari € 1.680,00
 - imposta di bollo € 16,00
 - taxa regionale per il diritto allo studio € 140,00
 - L'importo annuo della seconda rata viene determinato in € 445,00
- Importo totale € 2.281,00

All'atto della presentazione della domanda di ammissione all'esame finale di Diploma di Specializzazione è dovuto il pagamento dei bolli per la somma di euro 48,00

Art. 24 CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' DI SOSTEGNO

- 1) Gli iscritti al Corso di Specializzazione per le attività di sostegno ex DM 30 settembre 2011 sono tenuti al pagamento del contributo onnicomprensivo, come da prospetto riportato in calce al presente articolo.
- 2) I corsisti effettuano il versamento del contributo in due rate. La prima è versata al momento dell'immatricolazione, la seconda prima dell'esame per il conseguimento della specializzazione. Le scadenze per i pagamenti delle singole rate sono indicate nei rispettivi bandi.
- 3) Il pagamento viene effettuato tramite bollettino PagoPA. Per sostenere gli esami e conseguire il titolo di studio occorre essere in regola con il pagamento di tasse e contributi.
- 4) Per gravi motivi documentati, a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate o nei casi previsti dal D.lgs 151/2001 e ss. è possibile sospendere il Corso presentando un'apposita istanza. La sospensione è concessa con provvedimento del Rettore o suo delegato. Non è dovuto alcun rimborso delle tasse già pagate per l'interruzione del corso o la sospensione del Corso.
- 5) Coloro ai quali è stata concessa la sospensione del corso potranno immatricolarsi in soprannumero nel ciclo successivo ove consentito da apposite disposizioni ministeriali. La taxa di iscrizione in soprannumero per coloro i quali hanno sospeso il corso varierà in base a



quanto è già stato versato in precedenza: se nel precedente ciclo sono state versate entrambe le rate, sarà dovuta esclusivamente l'imposta di bollo fissa di 16 euro. Nel caso in cui era stata corrisposta solamente la prima rata, allora è previsto il pagamento della seconda rata più imposta fissa di bollo di 16 euro.

6) Gli iscritti al Corso di Specializzazione con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento, ai sensi dell'art. 9 della L. n. 68/2012, sono esonerati dal pagamento del contributo e della tassa regionale, ad eccezione dell'imposta di bollo e della quota da trasferire agli istituti scolastici.

Corso di Specializzazione per le attività di sostegno (DM 30 settembre 2011)

L'importo della prima rata è fissato in € 2.000,00, come da specifica seguente:

- acconto contributi universitari € 1.844,00
- imposta di bollo € 16,00
- tassa regionale per il diritto allo studio € 140,00

L'importo della seconda rata viene determinato in € 1.700,00 di cui € 370,00 destinati agli Istituti scolastici.

Art. 25 – OPEN BADGE

- 1) L'importo per il rilascio dell'Open Badge è di € 20,00.

Art. 26- DOTTORATO DI RICERCA

- 1) Ai sensi del comma 262 dell'art. 1 della legge n. 232/2016, gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca che non sono beneficiari di borsa di studio sono esonerati dal pagamento di tasse o contributi a favore dell'Università.
- 2) I Dottorandi titolari di borsa di studio sono tenuti al versamento, all'atto di iscrizione, della somma di € 356,00, come da specifica seguente:
 - a. imposta di bollo € 16,00
 - b. tassa regionale per il diritto allo studio € 140,00
 - c. contributo € 200,00

Art. 27 - SOSPENSIONE DEGLI STUDI – SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E DOTTORATO DI RICERCA

- 1) In caso di sospensione della durata di un anno, ove questa avvenga su un anno accademico, non è dovuto alcun pagamento.
- 2) In caso in cui la sospensione è della durata di un anno ma avviene su due anni accademici non è dovuto il pagamento della seconda rata dell'anno accademico di inizio sospensione, qualora fosse stata già versata per scadenza di termini la stessa verrà conguagliata con quanto dovuto per l'anno accademico successivo;
- 3) La sospensione di durata inferiore ad un anno comporta il pagamento delle tasse e dei contributi previsti per l'intero anno accademico.

Art. 28 - MASTER UNIVERSITARI DI I E II LIVELLO

- 1) L'importo del contributo di iscrizione ai Master universitari di I e II livello è indicato nei singoli bandi e, comunque, non può superare l'importo di 5.000,00 euro. 2 - Il pagamento potrà essere stabilito in unica soluzione ovvero in due rate. In questo ultimo caso la prima rata non potrà essere inferiore al 60% del contributo complessivo dovuto.



- 2) Nel caso di uditori la quota di contribuzione può essere ridotta fino ad un massimo del 50% del contributo di iscrizione previsto per gli allievi del Master da determinare all'atto dell'istituzione del corso.
- 3) Gli insegnamenti/moduli dei Master Universitari possono essere offerti nella forma di corsi singoli. L'elenco degli insegnamenti/moduli per i quali è possibile accettare singole iscrizioni è indicato in sede di proposta di attivazione del Corso.
- 4) L'importo del contributo di iscrizione a corsi singoli è calcolato, con riferimento al costo dell'intero Master, proporzionalmente ai CFU acquisiti. Tasse e ulteriori contributi sono riportati nella seguente tabella C

Art. 29 - CORSI DI PERFEZIONAMENTO POST LAUREAM, CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

L'importo del contributo di iscrizione ai Corsi di Perfezionamento post lauream, dei Corsi di Formazione e di Aggiornamento professionale è indicato nei singoli bandi e, comunque, non può superare l'importo di 2.000,00 euro. Tasse e ulteriori contributi sono riportati nella tabella D

Art. 30 - SUMMER E WINTER SCHOOL

- 1) I Corsi Internazionali di Studi Avanzati "Summer/Winter School" sono dei corsi intensivi su temi di particolare attualità scientifica e/o tecnologica, che possono dar luogo anche al riconoscimento di CFU.
- 2) Detti corsi possono essere organizzati anche in collaborazione con altre istituzioni universitarie, centri di ricerca e/o enti esterni. Si finanziano attraverso il pagamento di un contributo di iscrizione, richiesto ai partecipanti, che può variare anche sulla base degli eventuali apporti di enti finanziatori esterni. Il contributo è variabile e viene pagato dagli iscritti in misura sufficiente a coprire tutte le spese relative all'organizzazione dei corsi, senza alcun aggravio di oneri a carico dell'Ateneo.

Art. 31 - NORME FINALI E DI RINVIO

- 1) Si abrogano tutte le norme regolamentari, le deliberazioni e le disposizioni in contrasto con il presente Regolamento.
- 2) Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla vigente normativa in materia ed alle vigenti norme statutarie e regolamentari dell'Università degli Studi di Palermo.

Art. 32 - ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione, con Decreto Rettorale, e si applica a decorrere dall'anno accademico 2023/2024 secondo il disposto dell'art. 1, comma 254, della legge n. 232/2016.
- 2) La pubblicità è data mediante affissione all'albo ufficiale e sul sito d'Ateneo.



**Tabella "A"
CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO ANNUALE (ART. 3)**

Classe	Limite minimo ISEE	Limite massimo ISEE	Area Umanistica	Area Scientifica	Area Medica	Professioni Sanitarie	Scienze della Formazione Primaria	Conserv. Restauro iscrizioni precedenti al 2018/19	Conserv. Restauro immatricolati dal 2018/2019 e successivi
0	0	7.000,00	308	334	357	384	357	435	3027
1	7.000,01	8.000,00	429	467	515	542	515	617	3148
2	8.000,01	9.000,00	450	491	542	569	542	649	3169
3	9.000,01	10.000,00	472	513	569	597	569	680	3191
4	10.000,01	11.000,00	502	547	610	637	610	727	3221
5	11.000,01	13.000,00	533	581	649	676	649	772	3252
6	13.000,01	14.000,00	563	615	689	716	689	818	3282
7	14.000,01	15.500,00	600	655	737	764	737	874	3344
8	15.500,01	17.000,00	658	719	811	839	811	960	3427
9	17.000,01	18.500,00	702	768	870	897	870	1026	3497
10	18.500,01	20.000,00	752	821	932	960	932	1099	3572
11	20.000,01	22.500,00	802	877	997	1026	997	1175	3647
12	22.500,01	25.000,00	863	943	1076	1105	1076	1265	3733
13	25.000,01	27.500,00	923	1010	1154	1183	1154	1357	3799
14	27.500,01	30.000,00	984	1077	1234	1262	1234	1448	3866
15	30.000,01	33.500,00	1117	1223	1363	1433	1403	1646	4005
16	33.500,01	37.000,00	1193	1305	1459	1532	1502	1759	4087
17	37.000,01	40.500,00	1267	1389	1553	1630	1600	1872	4167
18	40.500,01	45.500,00	1344	1473	1650	1729	1699	1986	4250
19	45.500,01	50.500,00	1420	1556	1747	1829	1799	2101	4332
20	50.500,01	55.500,00	1518	1663	1868	1955	1925	2246	4436
21	55.500,01	60.500,00	1667	1828	2057	2148	2118	2470	4591
22	60.500,01	65.500,00	1746	1915	2156	2251	2221	2589	4676
23	65.500,01	70.500,00	1826	2003	2259	2357	2327	2710	4763
24	70.500,01	80.000,00	1963	2154	2430	2533	2503	2915	4905
25	80.000,01	90.000,00	2229	2445	2766	2879	2848	3314	5178
26	90.000,01	100.000,00	2311	2537	2870	2987	2956	3438	5266
27	100.000,01	>1000.000,01	2395	2628	2975	3095	3064	3561	5356

**Tabella "B"
Esonero fascia calmierata (ART. 4 comma 2)**

limite minimo ISEE	Limite massimo ISEE	Area Umanistica	Area Scientifica	Area Medica	Professioni Sanitarie	Scienze della Formazione Primaria	Conserv. Restauro iscrizioni precedenti al 2018/19	Conserv. Restauro immatricolati dal 2018/2019 e successivi
25.000,01	30.000,00	23%	25%	28%	30%	29%	34%	83%

**Tabella "C"
Master (ART. 28)**

Tabella riepilogativa "Tasse e contributi" – Master Universitari di I e II livello

Tipologia	Tasse/Contributi previsti	Importo
Selezione per l'ammissione	Contributo di partecipazione alla selezione	€ 50,00
Iscrizione al Master	Contributo di iscrizione	Riportato nel bando di concorso
	Imposta di bollo virtuale	€ 16,00
Esame finale	Tassa di ammissione esame finale	€ 50,00
Rilascio pergamena	Imposta di bollo virtuale per domanda	€ 16,00
	Imposta di bollo virtuale per pergamena	€ 16,00



Certificazione titolo conseguito	Imposta di bollo virtuale per richiesta certificato	€ 16,00
	Imposta di bollo virtuale per certificato	€ 16,00

Tabella riepilogativa “Tasse e contributi” – Iscrizione in qualità di uditore a Master

Tipologia	Tasse/Contributi previsti	Importo
Iscrizione al Master come uditore	Contributo di iscrizione ridotto	La riduzione può variare fino ad un massimo del 50% del contributo di iscrizione previsto per gli allievi del Master
	Imposta di bollo virtuale	€ 16,00
Certificazione partecipazione al Master	Imposta di bollo virtuale per richiesta certificato	€ 16,00
	Imposta di bollo virtuale per certificato	€ 16,00

Universitari di I e II livello

Tabella riepilogativa “Tasse e contributi” – Iscrizione a singoli insegnamenti/moduli di

Tipologia	Tasse/Contributi previsti	Importo
Iscrizione a corsi singoli	Contributo di iscrizione	Variabile in base ai CFU conseguiti ed alla peculiarità dell'insegnamento
	Imposta di bollo virtuale	€ 16,00
Certificazione iscrizione a corso singolo e superamento esame	Imposta di bollo virtuale per richiesta certificato	€ 16,00
	Imposta di bollo virtuale per certificato	€ 16,00

corsi di Master Universitari di I e II livello

Tabella “D”

Corsi di Perfezionamento post lauream, Corsi di Formazione e di Aggiornamento Professionale (ART. 29)

Tabella riepilogativa “Tasse e contributi” – Corsi di Perfezionamento post laurea, Corsi di Formazione e di Aggiornamento Professionale

Tipologia	Tasse/Contributi previsti	Importo
Selezione per l'ammissione	Contributo di partecipazione alla selezione	€ 50,00
Iscrizione al Corso	Contributo di iscrizione	Variabile in base al “Piano finanziario” approvato
	Imposta di bollo virtuale	€ 16,00
Certificazione frequenza/partecipazione al Corso	Imposta di bollo virtuale per richiesta certificato	€ 16,00
	Imposta di bollo virtuale per certificato	€ 16,00

Allegato 1

MODALITÀ DI PAGAMENTO DI TASSE E CONTRIBUTI

- Il pagamento delle tasse e del contributo onnicomprensivo deve essere effettuato esclusivamente mediante sistema PAgOPA (Pagamenti della Pubblica Amministrazione), secondo quanto previsto dall’Agenzia per l’Italia Digitale.
- Al sistema PAgOPA si accede tramite quanto predisposto in modalità informatica dall’Università degli Studi di Palermo, salvo eventuali diversi sistemi di pagamento che l’Ateneo si riserva di comunicare.
- Lo studente, collegandosi con le proprie credenziali di accesso al portale <https://www.unipa.it>, compila online la pratica di interesse e procede direttamente al pagamento di quanto dovuto su sistema PAgOPA; oppure stampa il bollettino e paga presso una qualsiasi ricevitoria abilitata PAgOPA.



- Il bollettino di pagamento potrà essere pagato nelle modalità indicate al link:
<https://immaweb.unipa.it/immaweb/public/pagamenti.seam>.
- Nel caso di prima immatricolazione **si procede** con credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale); le istruzioni per ottenere le credenziali SPID sono indicate al link <https://www.spid.gov.it/richiedi-spid>.
- Per l'iscrizione ad anni successivi al primo la quietanza di pagamento non dovrà, in alcun caso, essere consegnata alla Segreteria studenti; lo studente deve però conservarla fino al conseguimento del titolo di studio. Essa costituisce la prova dell'avvenuto pagamento in caso di contestazioni.
- Per perfezionare l'immatricolazione lo studente deve, entro i termini previsti, versare la prima rata; si ribadisce che, ai fini dell'identificazione, lo studente che perfeziona la pratica con SPID non ha la necessità di recarsi presso la segreteria studenti per farsi riconoscere e consegnare documentazione.

Allegato 2

CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO E BOLLI PER PRESTAZIONI D'UFFICIO A RICHIESTA INDIVIDUALE DELLO STUDENTE

- Domanda di equipollenza € 100,00 + imposta di bollo
- Riconoscimento equipollenza € 200,00 + imposta di bollo
- Open badge € 20,00
- Pergamena di laurea € 68,00 + imposta di bollo
- Duplicato pergamene (C.d.S. e abilitazioni) € 50 + bolli
- Diploma abilitazione € 50,00 + imposta di bollo
- Tassa trasferimento in uscita € 200,00 + imposta di bollo
- Tassa trasferimento in entrata € 0,00 + imposta di bollo
- Tassa di passaggio di Corso di Laurea, di sede, di classe € 40,00 + imposta di bollo
- Tassa di ricognizione € 50,00 annui + imposta di bollo
- Sospensione e riattivazione carriera € 50,00 + imposta di bollo
- Reintegro carriera decaduti €. 150,00 + imposta di bollo
- Domanda di laurea fuori termine € 100
- Richiesta partecipazione ai test per Corsi di laurea a numero programmato locale e Nazionale € 55,00
- Spedizione Certificati - € 10 – € 15 – € 20 sulla base delle seguenti zone tariffarie:
 - Zona 1 = Europa e bacino del Mediterraneo – € 10
 - Zona 2 = Altri Paesi dell'Africa, Americhe, altri Paesi dell'Asia – € 15
 - Zona 3 = Oceania – € 20

IL RETTORE
Prof. Massimo Midiri